

**Indirizzi operativi della Provincia di Mantova per l'applicazione della valutazione ex post di cui all'art. 29 del d.lgs. 152/06 e smi e per la determinazione delle procedure da adottare ai fini dell'assolvimento degli obblighi in capo agli impianti/stabilimenti esistenti connessi alla valutazione di impatto ambientale e verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.**

**Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) postuma nell'ambito dei riesami delle installazioni IPPC zootecniche - D.G.R. n.11/1926 del 15/07/2019 -**



**Giampaolo Galeazzi**

*Servizio Inquinamento e Rifiuti, SIN – AIA  
Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente*

*Sala Chiaventi - 18 dicembre 2019*

## Sentenza 28 febbraio 2018 sulla causa c-117/17

*È legittima una valutazione di impatto ambientale (VIA) a posteriori da effettuarsi, cioè, su un impianto o un'opera già realizzati e in esercizio e sui quali all'epoca della costruzione l'amministrazione procedente non ha ritenuto necessario svolgere né la verifica di assoggettabilità né la VIA.*

*Questo, in sintesi, il contenuto della Sentenza 28 febbraio 2018 sulla causa c-117/17 con la quale la Corte di Giustizia Europea si è espressa in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche con sentenza non definitiva del 13 gennaio 2017.*



*Il D. Lgs. 104/2017 ha riformato la disciplina nazionale in materia di VIA recependo la Direttiva 2014/52/UE ha modificato l'articolo 29 del D.Lgs. 152/2006*

## Art. 29. Sistema sanzionatorio

*(articolo così sostituito dall'art. 18 del d.lgs. n. 104 del 2017)*

**1. I progetti di cui all'articolo 28, ovvero i procedimenti unici di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.**

**2. Qualora il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.**

a) alla difficoltà di esecuzione del progetto;  
b) alla difficoltà di realizzazione del progetto;  
c) al rischio di inquinamento;  
d) alla revoca del progetto;  
e) al caso di morte o di infermità grave del titolare del progetto;  
f) alle altre circostanze che determinano l'irrealizzabilità del progetto.

**Le sanzioni sono irrogate dall'autorità competente.**

**Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.**

3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione,

**l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale.**



Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.



## Ma come si applica l'art. 29?



**Ma come  
si applica l'art. 29?**

**A quali tipologie di impianti?**

**In quali procedimenti si applica**

**In riferimento a quale norma?**

**Come si valutano le soglie?**

**ecc... ecc....**



Proposta n. 08/2019/1

## PROVINCIA DI MANTOVA

**ATTO DIRIGENZIALE**  
**n° PD / 1219 11/10/2019**


Area 4 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente

AREA 4 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

**ISTRUTTORE:** URBANI GIOVANNI

**OGGETTO:**

INDIRIZZI OPERATIVI PER L'APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE EX POST DI CUI ALL'ART. 29 DEL D.LGS. 152/06 E SMI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROCEDURE DA ADOTTARE AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN CAPO AGLI IMPIANTI/STABILIMENTI ESISTENTI CONNESSI ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.



Ai fini dell'assolvimento degli obblighi in capo agli impianti/stabilimenti esistenti connessi alla Valutazione di Impatto Ambientale e verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, sussiste la necessità di fornire agli uffici provinciali competenti primi indirizzi operativi relativi all'applicazione della valutazione ex post di cui all'art. 29 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. dell'assenza di pregiudizi ambientali eventualmente arrecati e per la determinazione delle procedure da adottare in funzione della data di presentazione della prima domanda di autorizzazione e delle modifiche agli impianti/stabilimenti esistenti intervenute o richieste anche successivamente alla su richiamata data del 3/7/1988.

Tali indirizzi operativi, la cui concreta applicazione andrà valutata caso per caso, potranno essere rivisti in relazione all'emanazione di ulteriori norme, circolari o atti di indirizzo nazionali o regionali in materia.

Tali indirizzi sono stati condivisi e coprodotti con le posizioni organizzative dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente.



## DISPONE

1) di approvare il documento "indirizzi operativi per l'applicazione della via postuma di cui all'art. 29 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e per la determinazione delle procedure da adottare ai fini dell'assolvimento degli obblighi in capo agli impianti/stabilimenti esistenti connessi alla Valutazione di Impatto Ambientale e verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale" che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il documento di cui si tratta fornisce indicazioni generali la cui concreta applicazione andrà valutata caso per caso;

3) di stabilire che il presente provvedimento, emanato allo stato delle conoscenze, potrà essere ulteriormente modificato, e integrato o revocato in relazione all'emanazione di ulteriori norme, circolari o atti di indirizzo nazionali o regionali in materia;

4) di dare atto che il documento di cui si tratta non trova applicazione nel caso dei riesami delle AIA zootecniche, per i quali trovano applicazione gli indirizzi forniti da Regione Lombardia con la D.G.R. n. 11/1926 del 15/07/2019 (Indirizzi per la gestione dei riesami delle AIA zootecniche a seguito dell'emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e di suini, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE).

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, 11 ottobre 2019

Il Dirigente dell'Area  
Dr. Giovanni Urbani

INDIRIZZI OPERATIVI PER L'APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE EX POST DI CUI ALL'ART. 29 DEL D.LGS. 152/06 E SMI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROCEDURE DA ADOTTARE AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN CAPO AGLI IMPIANTI/STABILIMENTI ESISTENTI CONNESSI ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.



## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 15 luglio 2019 - n. XI/1926

Indirizzi per la gestione dei riesami delle aia zootecniche a seguito dell'emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e di suini, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE



Regione  
Lombardia

- 12 -

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 30 - Martedì 23 luglio 2019

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 15 luglio 2019 - n. XI/1926

Indirizzi per la gestione dei riesami delle aia zootecniche a seguito dell'emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e di suini, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE

#### LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con particolare riferimento al CAPD I «Disposizioni comuni» ed al Capo II «Disposizioni per le attività elencate nell'allegato I» inerente la disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e di suini, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, pubblicata in Gazzetta Europea in data 21 febbraio 2017;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare, la Parte Seconda «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)», come successivamente modificata e integrata da:
  - d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 «Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento)»;
  - d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104 «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114;

Richiamate:

- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» e s.m.i.;
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 recante «Norme in materia di valutazione ambientale» e s.m.i.;
- la delibera di Giunta regionale del 7 giugno 2017, n. 6675 «Approvazione dello schema di nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano»;
- la delibera di Giunta regionale del 2 agosto 2018, n. 449 «Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA)»;
- la delibera di Giunta regionale del 24 marzo 2010, n. 11516 «Aggiornamento alla l.r. 5/2010 dell'Allegato 1 alla d.g.r. 10564/2009 relativa alle modalità applicative delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità»;

Considerato che ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 6, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'art. 7, comma 7 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

- a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del decreto medesimo, in particolare se applicabile, dell'art. 29-sexties, commi 3, 4 e 4-bis;
- b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione;

Ricordato che:

- le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, sono, a partire dal 1 gennaio 2008, l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter, della stessa legge;
- la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r.

24/2006, stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Considerato che:

- sul territorio regionale sono presenti circa 730 allevamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) le cui autorizzazioni, in forza delle disposizioni legislative comunitarie e nazionali sopra richiamate, dovranno essere riesaminate e, se necessario, aggiornate con riferimento alle nuove BAT conclusioni, entro febbraio 2021;
  - tali adempimenti comporteranno un rilevante impegno sia per i gestori delle aziende che dovranno garantire il rispetto delle previsioni contenute nelle BAT approvando gli adeguamenti del caso, sia per le Autorità competenti che dovranno procedere con i riesami delle autorizzazioni in tempo utile per garantire il rispetto della scadenza sopra indicata;
  - stante il riconosciuto contributo del settore agro-zootecnico sulla qualità dell'aria, in particolare in relazione alle emissioni di ammoniaca nel Nuovo Accordo del Bacino Padano siglato in data 9 giugno 2017 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e le Regioni interessate, ivi inclusa la Lombardia, è stata prevista l'emanazione di una serie di indirizzi propeudautici a delineare un percorso tecnico-amministrativo semplificato, basato sulle individuazioni dei «requisiti generali» ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 e finalizzato alla gestione dei riesami delle AIA del settore zootecnico;
  - ad oggi non sono stati ancora emanati i suddetti indirizzi, sebbene la Lombardia, in accordo con le altre Regioni del Bacino Padano, abbia redatto una proposta tecnica in tal senso, volta in particolare a traguardare una efficace applicazione delle BAT conclusioni, discussa e condivisa nelle sedute del 30 novembre 2017 e il 11 luglio 2018 del Tavolo per il Coordinamento nazionale per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC (ex art. 29-quinquies del d.lgs. 152/2006);
  - il Piano Regionale per il Risanamento della Qualità dell'aria (PRIA) di cui alla d.g.r. 449/2018 ha previsto, anche sulla scorta di quanto definito nel suddetto Accordo di Bacino Padano, una serie di interventi specifici per il comparto agro-zootecnico, in particolare finalizzati alla riduzione delle emissioni di ammoniaca, e tesi ad intervenire sulle fasi più significative delle attività in questione (stabulazione, stoccaggio reflui e digestato, distribuzione effluenti);
  - al fine di traguardare le misure individuate nel PRIA è necessario prevedere una applicazione efficace delle BAT, in particolare per quelle relative alle fasi sopra richiamate, che garantisca - anche attraverso una adeguata scelta delle combinazioni tra le diverse tecniche proposte - una effettiva riduzione delle emissioni di ammoniaca ed una elevata protezione dell'ambiente nel suo complesso;
  - al fine di implementare le misure previste dai piani regionali e dall'Accordo di Bacino su scala maggiore e a rafforzare la sostenibilità e la durabilità dei risultati è stato attivato il progetto PREPAIR, nell'ambito del quale - tra l'altro - è stato sviluppato il software BAT TOOL finalizzato a determinare le emissioni di ammoniaca dal settore zootecnico al fine di stimarne e monitorarne gli impatti;
- Considerato altresì che:
- le modifiche introdotte dal d.lgs. 104/2017 in materia di VIA hanno apportato - tra l'altro - nuove disposizioni inerenti il sistema sanzionatorio da applicare «ex post» in caso di esercizio delle attività in assenza delle necessarie procedure di VIA o verifica di VIA (art. 29 del d.lgs. 152/2006);
  - le aziende zootecniche soggette al riesame AIA, stante le soglie dimensionali, potrebbero essere soggette al sistema sanzionatorio di cui sopra con modalità differenti in funzione del periodo di realizzazione e gestione dell'allevamento zootecnico;
- Ravvisata l'opportunità da parte di Regione Lombardia, stante l'elevata numerosità delle aziende coinvolte, di emanare indirizzi regionali di carattere tecnico-amministrativo volti ad accompagnare i Gestori e le Autorità competenti nel processo di riesame delle AIA del settore zootecnico, al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste dalla Direttiva 2010/75/UE e favorire l'attuazione delle misure previste dal PRIA, attraverso una applicazione uniforme ed efficace delle BAT conclusioni;

## ALLEGATO 4

Linee di indirizzo e modulistica applicabile (liste di controllo) per la valutazione ex post (art. 29 del d.lgs. 152/2006 e d.g.r. n. VIII/11516/2010) dell'assenza di pregiudizi ambientali eventualmente arrecati dall'esercizio di allevamenti intensivi soggetti ad A.I.A.



## Pre-screening art. 6 comma 9

**D.Lgs 152/06 e smi**

**Art. 6 comma 9:**

9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici **FINALIZZATI A MIGLIORARE IL RENDIMENTO E LE PRESTAZIONI AMBIENTALI DEI PROGETTI** elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7.

*(comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 104 del 2017)*

m\_amte.DVA.REGISTRO DECRETI.R.0000239.03-08-2017



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

**CONTENUTI DELLA MODULISTICA NECESSARIA AI FINI DELLA  
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CONTROLLO DI CUI  
ALL'ARTICOLO 6, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE  
2006, N. 152, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 104**

✓ Resp. Dir.: Vendim A.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 02/08/2017

## DECRETA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 sono individuati nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)





*La semplicità, è cosa  
rarissima ai nostri tempi.*

*Ovidio (43 A.C. - 17 A.C.)*

*Dr. Giampaolo Galeazzi*



Provincia di Mantova  
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Servizio Inquinamento e Rifiuti, SIN – AIA

